



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 323
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 378/A, 379/A e 380/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L' 11 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 378/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 634 pf 14/15 adottato nei confronti del Dott. Alessandro ZARBANO e della società GENOA C.F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO ZARBANO, in qualità di Amministratore Delegato della Società Genoa C.F.C. S.p.A. per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 105, comma 2 e 5, delle N.O.I.F. per aver stipulato in data 29 giugno 2014 un accordo preliminare per il trasferimento del diritto alle prestazioni del calciatore Aleandro Rosi dalla società Parma F.C. S.p.A. alla Società Genoa C.F.C. S.p.A. senza utilizzare l'apposita modulistica predisposta dalla competente Lega e senza provvedere al deposito entro il 30 giugno 2014;

GENOA C.F.C. S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo legale rappresentante all'epoca del fatto contestato, sig. Alessandro ZARBANO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Dott. Alessandro ZARBANO per suo conto e, in qualità di Amministratore Delegato, per conto della società GENOA C.F.C. S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 20 di inibizione convertita in ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per il Dott. Alessandro ZARBANO e di 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per la società GENOA C.F.C. S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 379/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 468 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Claude Alain DI MENNO DI BUCCHIANICO e della società S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione al Titolo II) - Criteri Infrastrutturali – punto 3), del C. U. n. 238/A del 27.04.2015, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2015, previsto dalla normativa federale, l'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2015/2016 in un impianto non ubicato nel proprio comune, lo Stadio "San Nicola" di Bari, nonché la documentazione a corredo della stessa, ovvero la disponibilità dell'impianto predetto, la licenza di cui all'art. 68 del TULPS e il nulla osta del Prefetto di Bari;

S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claude Alain DI MENNO DI BUCCHIANICO e dalla società S.S. VIRTUS LANCIANO 1924, in persona del suo legale rappresentante Sig. Luca Leone;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione per il sig. Claude Alain DI MENNO DI BUCCHIANICO e di € 13.334,00 (tredicimilatrecentotrentaquattro/00) di ammenda per la società S.S. VIRTUS LANCIANO 1924;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 380/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1038 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. Ernesto NICOLINI e della società ASD TIRRENIA ACCADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

ERNESTO NICOLINI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 3.6 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2013-2014, per avere consentito, in qualità di Presidente della Società ASD Tirrenia Academy, la partecipazione di propri tesserati giovani calciatori ad un provino organizzato nell'ambito del progetto denominato Juventus National Academy, che si è tenuto in data 12.05.2014 presso il campo di Ardenza (Livorno), in assenza della preventiva autorizzazione del Comitato Regionale competente per territorio;

ASD TIRRENIA ACCADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione ai fatti imputabili al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ernesto NICOLINI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore, per conto della società ASD TIRRENIA ACCADEMY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Ernesto NICOLINI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD TIRRENIA ACCADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio